

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1780 del 15 dicembre 2021

**Recepimento dell'Accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame viene recepito l'Accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento del documento "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ha riconosciuto l'importanza specifica dei percorsi assistenziali integrati e della caratterizzazione delle cure domiciliari in relazione all'intensità e alla complessità assistenziale.

Con successiva Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottata il 18 dicembre 2019 e concernente il "Patto per la Salute 2019-2021" (Rep. Atti n. 209/CSR), in particolare alla scheda 8, si è previsto, nell'ambito dell'assistenza territoriale, la necessità di "promuovere un forte impulso e un investimento prioritario" sull'assistenza domiciliare.

Infine l'articolo 1, comma 406, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato la disciplina di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari. L'estensione alle cure domiciliari del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti erogatori, è finalizzato a garantire equità nell'accesso ai servizi e qualità delle cure nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

In precedenza con le Intese del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) sul disciplinare tecnico dell'accREDITAMENTO e sul relativo cronoprogramma di attuazione, è stato definito il primo set di criteri, requisiti ed evidenze del sistema di accREDITAMENTO istituzionale condivisi a livello nazionale. In particolare la richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, nell'ambito delle indicazioni sull'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, ha inserito nel Disciplinare tecnico lo schema dei cosiddetti 8 criteri che sono stati identificati come segue: Attuazione di un sistema di gestione dei servizi, Prestazioni e servizi, Aspetti strutturali, Competenze del personale, Comunicazione, Appropriatelyzza clinica e sicurezza, Processi di miglioramento ed innovazione, Umanizzazione.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha quindi ritenuto indispensabile procedere a sancire l'accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 sul documento recante la proposta dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari.

Tutto ciò premesso si propone pertanto il recepimento dell'Accordo 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 131 del 5 giugno 2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTE le Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 "Patto per la Salute 2019-2021" (Rep. Atti n. 209/CSR), 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) e 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR);

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire l'Accordo n. 151/CSR del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'aggiornamento dei "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" di cui all'**Allegato A**;
3. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.